

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 36

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»;

la lettera e) è soppressa;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'[articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "secondo grado" sono inserite le seguenti: "sono o";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:

a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;

b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza".

1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'[articolo 3-bis, comma 1, lettere a\), a-bis\) e b\), della legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.

1-quater. All'[articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita"».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis (Disposizioni per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana). - 1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:

"1-octies. Sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali".

2. All'[articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "secondo grado" sono inserite le seguenti: "sono o" e le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni".

Art. 1-ter (Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini). - 1. Alla [legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-bis, comma 2, dopo la parola: "cittadinanza" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare,";

b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'[articolo 8, numeri 1 e 2](#), o dell'[articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555](#), la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027".

2. Alla sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al [decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71](#), dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

"Art. 7-ter. - Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250"».